



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ordinanza n. **0343**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima Regione.

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

**VISTO** in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia";

**VISTO** l'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2014, del regime derogatorio nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia;

**RAVVISATA** la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**VISTA** la nota del 9 dicembre 2014, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le determinazioni che si intendevano assumere in ordine al contesto emergenziale di che trattasi, posto che l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, impone l'adozione di una specifica ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria al coordinamento degli interventi conseguenti all'evento;

**CONSIDERATO** che la predetta nota del 9 dicembre 2014 è rimasta priva di riscontro;

**RITENUTO**, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticità in atto;

**VISTE** le note del Commissario delegato del 17 febbraio e 23 marzo 2015;

**VISTE** le note del Prefetto di Bari del 30 marzo, 29 aprile e 2 settembre 2015;

**VISTE** le note della Regione Puglia del 17 febbraio, 23 marzo e 28 dicembre 2015;

**ACQUISITA** l'intesa della regione Puglia;

**DI CONCERTO** con il Ministero dell'economia e delle finanze;





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DISPONE

### ART. 1

1. La regione Puglia è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della regione Puglia è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi.
3. Il Presidente della regione Puglia, Commissario delegato *pro-tempore* per la situazione di criticità in rassegna, provvede entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale, a trasferire al Dirigente del Servizio Risorse Idriche della medesima Regione tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della regione Puglia è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna secondo le modalità specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Puglia, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
5. Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della regione Puglia, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della medesima Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della regione Puglia provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 2701, che viene allo stesso intestata fino al 31 luglio 2017, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della regione Puglia provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.
7. Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della regione Puglia è altresì autorizzato all'espletamento delle iniziative di carattere solutorio ancora in corso di definizione, relative al settore dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3568 del 5 marzo 2007, a valere sulle pertinenti risorse presenti sulla contabilità speciale di cui al comma 6.
  8. Il Prefetto di Bari, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3077/2000 è autorizzato all'espletamento, entro e non oltre il 31 luglio 2017, delle iniziative di carattere solutorio con le risorse ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 1683 al medesimo intestata. A conclusione delle predette attività il Prefetto di Bari provvede alla chiusura della predetta contabilità speciale ed al versamento delle eventuali somme residue all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
  9. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della regione Puglia può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 225/1992. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Puglia.
  10. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 9, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale, sono trasferite al bilancio della regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

11. Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della regione Puglia provvede a trasmettere al Dipartimento della protezione civile una relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 9.
12. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 10 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 9.
13. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
14. Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della regione Puglia ed il Prefetto di Bari, a seguito della chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 6 ed 8, provvedono, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
15. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

**E 9 MAG. 2016**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Fabrizio Curcio

*Fabrizio Curcio*



*AN*